

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3668 del 13/07/2017
Oggetto	D.P.R. 59/2013. DITTA SE SA S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ' DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI CON AUTOLAVAGGIO SVOLTA NELL'IMPIANTO UBICATO NEL COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA BOSELLI N. 70.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3810 del 13/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno tredici LUGLIO 2017 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013. DITTA SE SA S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI CON AUTOLAVAGGIO SVOLTA NELL'IMPIANTO UBICATO NEL COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA BOSELLI N. 70.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (AR-PAE);

Vista:

- l'istanza della Ditta SE SA S.R.L. - avente sede legale in Comune di Piacenza, Via Boselli n° 70 - presentata, ai sensi della vigente normativa, allo Sportello Unico del Comune di Piacenza e trasmessa dallo stesso con nota del 13/02/2017, prot. n° 18302 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2017/1587), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "distribuzione carburanti con autolavaggio" svolta nell'impianto in oggetto;
- la documentazione integrativa trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Piacenza con note del 06/03/2017, prot. n° 26330 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2017/2547), e del 26/06/2017, prot. n° 70591 (acquisita agli atti il 27/06/2017 con prot. n° PGPC/2017/7680);

Rilevato che l'istanza è stata avanzata per l'ottenimento, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

Verificato che:

- le acque reflue industriali provenienti dall'autolavaggio vengono trattate mediante un sistema di depurazione costituito da un separatore fanghi, un disoleatore, un impianto a bio-ossidazione e da una vasca di accumulo;
- le acque di prima pioggia provenienti dal dilavamento del piazzale vengono trattate con un sistema costituito da: pozzetto scolmatore, vasca di accumulo e disoleatore;
- le acque domestiche vengono trattate mediante Fossa Imhoff;
- le acque reflue industriali, di prima pioggia e domestiche in uscita dai rispettivi sistemi di trattamento di cui sopra danno origine ad un unico scarico in pubblica fognatura;
- lo scarico in pubblica fognatura è classificato come scarico di acque reflue industriali;
- lo scarico era stato precedentemente autorizzato in capo alla Ditta ANTENUCCI SNC DI GIOVANNI E MASSIMO ANTENUCCI nell'ambito dell'AUA adottata da ARPAE con atto D.D. n° 2026 del 09/10/2014 e rilasciata dallo Sportello Unico del Comune di Piacenza in data 16/10/2014, prot. n° 74860;

ACQUISITA la Determinazione Dirigenziale n° 969 del 12/07/2017 trasmessa dal Comune di Piacenza con nota 12/07/2018, prot. n° 76483 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2017/8338), inerente l'autorizzazione allo scarico e la valutazione di impatto acustico;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo"*;

strativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;

- la L. 26.10.1995 n. 447 " *Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il " *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le " *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, " *Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante " *Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 " *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, " *Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le delibere del Direttore Generale di ARPAE n° 96 del 23.12.2015 e n° 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il ri-lascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **SE SA S.R.L.** per l'attività di "distribuzione carburanti con autolavaggio" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Piacenza, Via Boselli n° 70;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **SE SA S.R.L.** (C. FISC. 01726070335) per l'attività di "distribuzione carburanti con autolavaggio" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Piacenza, Via Boselli n° 70 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende unicamente l'autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
2. **di stabilire, per lo scarico di acque reflue industriali**, il rispetto nel pozzetto di campionamento fiscale (posto immediatamente a monte dell'allaccio alla pubblica fognatura di via Boselli) dei limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
3. **di impartire, per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura**, le seguenti prescrizioni:
 - a) il pozzetto di campionamento fiscale ed i pozzetti di ispezione e manutenzione dei sistemi di trattamento dovranno essere mantenuti sgombri in modo tale da garantire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti delle acque reflue; in particolare, il pozzetto di campionamento fiscale dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento delle acque reflue da parte dell'autorità di controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
 - b) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere og-

gettivata mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente posizionati a cura del titolare dello scarico in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato;

- c) i limiti di emissione di cui al precedente punto 2. non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- d) la pompa posta all'interno della vasca di prima pioggia dovrà essere predisposta per immettere dopo 48-72 ore dall'evento piovoso i reflui nel disoleatore con una portata massima pari a quella prevista dalla scheda tecnica dello stesso disoleatore;
- e) potrà essere effettuato solo il lavaggio delle autovetture con esclusione dei pezzi meccanici degli stessi;
- f) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e dei sistemi di trattamento così come indicato nei manuali d'uso e manutenzione forniti dalla ditta costruttrice degli stessi; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e degli oli dai sistemi di trattamento. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- g) nel caso si verifichino imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dei sistemi di trattamento o avaria alle condotte fognarie dello stabilimento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione, (tramite PEC o fax), al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 2. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- h) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico e/o degli impianti di trattamento rispetto a quanto agli atti;

4. di fare salvo che:

- i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria pubblica;

5. di dare atto che:

- il provvedimento conclusivo – che dovrà essere rilasciato dallo Sportello Unico del Comune di Piacenza sulla base del presente atto – sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con atto D.D. n° 2026 del 09/10/2014 e rilasciata in capo alla Ditta ANTENUCCI SNC DI GIOVANNI E MASSIMO ANTENUCCI dallo stesso Sportello Unico del Comune di Piacenza in data 16/10/2014, prot. n° 74860;
- resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune di Piacenza per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.